



ISTITUTO COMPRENSIVO ANNA ANTONINI VERBANIA TROBASO

**REGOLAMENTO
D'ISTITUTO**

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANNA ANTONINI" - VERBANIA

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA D'ISTITUTO

Aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n.28 del 29/10/2025

PREMESSA

La scuola, quale luogo di crescita civile e culturale della persona, rappresenta, insieme alla famiglia, la risorsa più idonea ad arginare il rischio del dilagare di un fenomeno di caduta progressiva sia della cultura dell'osservanza delle regole sia della consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri. Il compito della Scuola, pertanto, è quello di far acquisire non solo competenze, ma anche valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità.

Al raggiungimento di tale obiettivo è chiamata l'autonomia scolastica, che consente alle singole istituzioni scolastiche di programmare e condividere con gli studenti, con le famiglie, con le altre componenti scolastiche e le istituzioni del territorio, il percorso educativo da seguire per la crescita umana e civile dei giovani.

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) così come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, nonché le sanzioni, gli organi competenti ad erogare queste ultime e il relativo procedimento. La citata normativa si ispira al principio educativo in base al quale il provvedimento disciplinare verso il discente deve prevedere anche comportamenti attivi di natura riparatoria/risarcitoria. In altre parole la sanzione irrogata deve tendere ad una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte; si deve puntare a condurre colui che ha violato i propri doveri non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare, ove possibile, il danno arrecato. L'obiettivo delle norme introdotte con il regolamento in oggetto, infatti, non è solo la previsione di sanzioni più rigide e più adeguate a rispondere a fatti di gravità eccezionale, ma anche la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e percorsi di crescita degli studenti.

Principi e finalità del regolamento di disciplina

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all'interno dell'Istituto.
2. Nessuno può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. La responsabilità disciplinare è personale.
5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.
6. Tutte i provvedimenti educativi possono essere irrogati soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata

effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato.

7. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. In particolare la proporzione tra fatto contestato e accertato e la misura della sanzione deve tener conto anche della recidiva nel comportamento sanzionabile nonché dell'effetto emulativo che lo stesso possa avere tra i compagni (sul giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta influisce il disagio provocato nella comunità locale e la recidiva dell'alunno).
8. L'adozione di una sanzione disciplinare comporterà un'azione di riflessione e di auto-valutazione, che sarà esercitata a seconda dei casi dal coordinatore della classe, da un altro docente, dal dirigente in collaborazione con la famiglia, al fine di favorire nell'alunno una positiva fase di responsabilizzazione.
9. Le sanzioni disciplinari devono essere inserite nel fascicolo personale.

Art. 1 - Doveri degli studenti

Le sanzioni oggetto del presente regolamento traggono origine da violazioni ai doveri propri degli studenti. Tali doveri sono elencati all'art. 3 del D.P.R. 249/98 e che, per completezza di trattazione, sono di seguito riportati.

- ✓ Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- ✓ Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- ✓ Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
- ✓ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento della scuola.
- ✓ Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola
- ✓ Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- ✓ Gli studenti sono tenuti a rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici (es. smartwatch) di comunicazione e ripresa atto a riprodurre, inviare e ricevere registrazioni fotografiche, audio e video (Si rimanda all'allegato relativo all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici).
- ✓ Gli studenti sono tenuti a utilizzare un abbigliamento sobrio, decoroso e rispettoso dell'istituzione scolastica, evitando di indossare indumenti eccessivamente succinti o trasparenti (es. top corti, pantaloncini troppo corti, canottiere, minigonne o capi che lascino scoperta gran parte del corpo). Non sono consentite ciabatte, infradito o calzature che possano mettere a rischio l'incolumità personale. Durante le attività motorie o laboratoriali, è obbligatorio l'uso di un abbigliamento specifico, pratico e sicuro.

Art.2 - Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

Ogni studente può essere richiamato oralmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un qualsiasi adulto in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari ai regolamenti d'istituto può provenire da tutte le componenti della comunità scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'istituto.

Art.3 – Sanzioni disciplinari

Classificazione delle sanzioni

Gli studenti che violano i propri doveri sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari secondo un crescendo di gravità, tali sono:

➤ **Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica.**

Esse intendono ripristinare situazioni che costituiscono lievi violazioni alle norme che vengono sanzionate con:

- richiamo verbale da parte del docente o dal Dirigente Scolastico;
- avvertimento scritto: mail ai genitori su registro elettronico di classe;
- convocazione dei genitori da parte del Dirigente Scolastico;
- ammonizione scritta: nota disciplinare irrogata dall'insegnante o dal Dirigente Scolastico tramite registro elettronico di classe e, nei casi più gravi, comunicazione formale allo studente e alla famiglia;
- riparazione del danno o risarcimento monetario

➤ **Provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica vengono adottati secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 avente per oggetto "Modifiche all'art.4 del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249" e sono:**

- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla propria classe (sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza).
- Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

Tale sanzione è comminata soltanto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, possono essere accompagnati da interventi educativi specifici.

Tali interventi sono finalizzati alla riflessione, al ravvedimento e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Esempi di interventi educativi specifici:

- riflessione sul comportamento che l'alunno ha adottato e sulle motivazioni che l'hanno determinato;
- riflessione sull'importanza di organizzarsi in modo funzionale per l'attività didattica;
- richiesta di scuse private o pubbliche;
- produzione obbligatoria di un elaborato (da svolgere a casa in collaborazione coi genitori) sui fatti accaduti e riflessioni sulle conseguenze delle proprie azioni;
- assegnazione di un lavoro in classe durante i momenti di pausa didattica o a casa (compiti non eseguiti o non terminati);
- assegnazione di un compito di rinforzo, da eseguirsi a casa, inerente l'attività svolta in classe al momento della mancanza disciplinare.

Art. 4 - Elementi di valutazione

Parte integrante al presente regolamento sono le tabelle che elencano per ogni infrazione le conseguenti possibili sanzioni disciplinari anche in funzione della recidività e l'indicazione dell'organo a cui risale la potestà sanzionatoria. Tali tabelle devono essere considerate solo un compendio della possibile casistica e le sanzioni riportate hanno titolo indicativo e non esaustivo, significando che ogni caso deve essere valutato in funzione di molteplici aspetti come di seguito indicato.

Elementi di valutazione della gravità dei comportamenti posti in essere sono:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza od imprudenza, anche in riferimento alla prevedibilità dell'evento da parte dello studente;
- la predisposizione dello studente a porre in essere comportamenti in antitesi con i regolamenti e le norme del vivere civile;
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro e la differenziazione del provvedimento anche sulla base dell'età degli studenti coinvolti;
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti od attenuanti con riferimento anche al pregresso comportamento dello studente.

Nel caso in cui vengano commesse contemporaneamente due o più infrazioni, viene applicata la sanzione superiore.

Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all'interno dell'edificio scolastico e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola anche in sedi diverse.

Art. 5 – Gli organi competenti a sanzionare

Le sanzioni disciplinari e gli organi competenti ad applicarle sono:

- richiamo verbale (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- nota sul registro elettronico di classe (può essere impartita da un docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- nota disciplinare su registro elettronico di classe con relativa mail ai genitori (può essere impartita dal Docente e/o dal Dirigente Scolastico);
- allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni (può essere imposto dal Dirigente Scolastico su proposta del Consiglio di Classe);

Nel caso di sospensione dalle lezioni per più di un giorno il Dirigente Scolastico, su proposta del Consiglio di Classe, contestualmente al provvedimento, stabilisce e comunica alla famiglia quali attività intraprendere per mantenere un rapporto costruttivo con lo studente in previsione del suo rientro nella scuola.

Qualora nello stesso fatto siano coinvolti studenti appartenenti a più classi, i consigli delle classi interessate si riuniranno in seduta comune.

Art. 6 – Conversione delle sanzioni

Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall'esecuzione di attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si convengono ad una comunità scolastica.

Sulla base della disponibilità di risorse economiche ed umane, si possono prevedere le seguenti attività:

- pulizia degli spazi e degli arredi compromessi;
- intervento riparatorio del danno e ripristino della situazione antecedente;
- risarcimento economico del danno procurato;
- svolgimento di mansioni utili alla comunità scolastica anche durante le attività ricreative;
- collaborazione con il personale ausiliario o altre attività a scopo sociale
- collaborazione con il personale di servizio nella pulizia dell'ambiente;
- attività socialmente utili favorendo un reale e concreto confronto con i valori della solidarietà e l'assunzione di stili di comportamento positivo, che sviluppino la formazione di una coscienza responsabile e la crescita consapevole dei ragazzi.

L'accettazione della attività alternativa comporta la rinuncia al ricorso.

Art. 7 – Procedimento disciplinare

L'accertamento delle mancanze disciplinari

Il provvedimento disciplinare è irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo di accertare i fatti e di garantire condizioni di equità.

- l'avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una mancanza che il Dirigente Scolastico o un docente fa ad uno studente, anche non appartenente ad una sua classe. Il personale non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a comunicare al docente interessato o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari. Ove l'infrazione sia tale da presupporre l'allontanamento anche temporaneo dall'istituto, tale comunicazione dovrà avere la forma scritta ed essere firmata dal Dirigente Scolastico.
- Nei casi di ammonizione in classe, di nota disciplinare sul registro elettronico di classe, la contestazione deve essere formulata all'istante anche oralmente ed eventualmente annotata sul registro di classe eventualmente insieme alle giustificazioni dello studente. Chi dispone il provvedimento può chiedere al Dirigente Scolastico la convocazione dei genitori.

Il procedimento disciplinare

Nel caso di applicazione di sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica il procedimento ha inizio con la contestazione orale degli addebiti, prosegue con l'esposizione, anch'essa orale, delle giustificazioni da parte dello studente e si conclude - tranne ovviamente per il richiamo verbale - con l'annotazione. Si precisa che i provvedimenti di ammonizione scritta, riparazione o risarcimento del danno ed il divieto di partecipazione a visite didattiche sono sempre a firma del Dirigente Scolastico. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dall'istituto il procedimento disciplinare si apre con la contestazione scritta degli addebiti (indicazione

del fatto opportunamente circostanziato, che costituisce trasgressione disciplinare) e deve inoltre contenere le informazioni riguardanti:

- il responsabile del procedimento, individuabile nella totalità dei casi nel Dirigente Scolastico;
- il tempo concesso a difesa indicando chiaramente il numero di giorni - normalmente 5 a partire dalla data della notifica dell'atto - entro cui si può presentare memorie difensive al Dirigente Scolastico;
- la data, l'ora ed il luogo di convocazione innanzi il collegio giudicante e la possibilità di farsi assistere da un genitore se minorenne.

L'organo competente, sentito e vagliate le eventuali memorie difensive, decide entro 5 gg. con provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all'interessato.

Art. 8 - Impugnazione delle sanzioni disciplinari

In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 235/07 che modifica l'art. 5 del D.P.R. 249/98, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. All'uopo è costituito un Organo di Garanzia che valuterà la corretta applicazione della norma e del presente regolamento.

Le sue funzioni sono:

- a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
- b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o da chi esercita la Patria Potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina.

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti.

Art. 9 - Composizione e attività dell'Organo di Garanzia (O.G.)

L'organo di garanzia dell'IC "Anna Antonini" Verbania Trobaso è composto da:

- Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede
- due docenti designati dal Collegio Docenti
- due rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe e designati dal Consiglio d'Istituto

Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10 - Salvaguardia della privacy

Trattamento dei dati

Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale che segue lo studente in occasione del trasferimento da una scuola ad un'altra. Le sanzioni disciplinari non sono considerate "dati sensibili" come inteso dal D.Lgs. 196/03 a meno che, nel testo, non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno originato il procedimento. In tali circostanze si applica il

principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili salvaguardando l'identità e ogni tipologia di informazioni che potrebbero far risalire all'identità delle persone coinvolte; all'uopo si utilizza la formula "omissis" in ogni caso le procedure da seguire debbono essere rispettose del disposto del D.Lgs. 196/03 e del DM 306/07.

Accesso agli atti.

L'accesso agli atti che hanno formato la decisione del procedimento disciplinare, è un'azione che può essere esercitata nei modi stabiliti dalla legge - segnatamente dalla L. 241/90 così come modificata dalla L. 15/05 - da parte di chi ha un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività disciplinare condotta, negando l'accesso solo ove si rivelasse lo scopo di esercitare una mera azione esplorativa e di controllo dell'azione amministrativa.

MACRO AREA INFRAZIONE: MANCANZA AI DOVERI SCOLASTICI

	DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SANZIONE IN CASO DIRECIDIVITÀ
1	Assenza non giustificata	- Richiamo verbale - Telefonata ai genitori	- Convocazione genitori - Voto comportamento
2	Frequente ritardo nell'ingresso a scuola	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Telefonata ai genitori - Voto comportamento
3	Frequente dimenticanza del materiale scolastico	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro	- Convocazione genitori - Voto comportamento
4	Frequente rientro in classe dopo il suono della campanella	Richiamo verbale	Nota disciplinare sul registro elettronico
5	Allontanamento dall'istituto non autorizzato	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Convocazione genitori	- Convocazione genitori - Voto comportamento - Sospensione ≤ 15gg
6	Allontanamento dal luogo di svolgimento delle attività didattiche non autorizzato	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico	- Nota disciplinare sul registro - Voto condotta
7	Smarrimento di libri dell'istituto o altro materiale didattico fornito dall'istituto	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Pagamento danno	- Voto comportamento - Pagamento danno

MACRO AREA INFRAZIONE: MANCANZA DI RISPETTO VERSO I COMPAGNI, I DOCENTI E ALTRE PERSONE DELL'AMBITO SCOLASTICO			
	DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SANZIONE IN CASO DI RECIDIVITÀ
7	Disturbo reiterato durante lezioni	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento
8	Utilizzo di un linguaggio scorretto e/o offensivo	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Pubbliche scuse	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Convocazione genitori - Voto comportamento - Attività di riflessione sul comportamento manifestato. - In caso di reiterazione del comportamento, sospensione da 1 a 3 giorni
9	Manca di rispetto dell'ordine e della pulizia di aule, palestre, laboratori e spazi comuni	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico - Pubbliche scuse - Attività rieducativa	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento
10	Utilizzo di un abbigliamento non adeguato all'ambiente scolastico	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento
11	Consumo di bevande e cibo durante le lezioni	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento
12	Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro elettronico - Pubbliche scuse - Attività rieducativa	- Nota disciplinare sul registro elettronico - Convocazione genitori - Voto comportamento - In caso di reiterazione del comportamento, sospensione da 1 a 3 giorni
13	Comportamento scorretto nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola attraverso l'utilizzo di social network, web...	- Convocazione genitori - Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento - Sospensione ≤ 15 gg	- Convocazione genitori - Voto comportamento - Numero giorni sospensione stabilito in base al principio di gradualità. - Segnalazione autorità competenti, se prevista.
14	Violenza intenzionale, offese gravi alla dignità della persona nei confronti dei compagni, dei docenti o di altro personale della scuola	- Convocazione genitori - Nota disciplinare sul registro elettronico - Voto comportamento - Sospensione ≤ 15 gg	- Convocazione genitori - Voto comportamento - Numero giorni sospensione stabilito in base al principio di gradualità.
15	Danneggiamento volontario o incuria di cose appartenenti a compagni, docenti, altre persone della scuola e all'istituto	- Convocazione genitori - Sospensione ≤ 15 gg - Voto comportamento con ripristino del danno causato	- Convocazione genitori - Voto comportamento con ripristino del danno causato - Numero giorni sospensione stabilito in base al principio di gradualità.

MACRO AREA INFRAZIONE: MANCANZE COMPORTAMENTALI			
	DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SANZIONE IN CASO DI RECIDIVITÀ
16	Comportamento lesivo all'immagine dell'istituto	- Nota disciplinare sul registro - Voto comportamento - Sospensione da 1 a 3 gg	- Convocazione genitori - Voto comportamento - Sospensione ≤ 15gg (nei casi più gravi) - Segnalazione autorità competenti, se prevista.
17	Contraffazione di atti, o di altre forme di comunicazione con la famiglia Danneggiamento di documenti	Nota disciplinare sul registro	- Nota disciplinare sul registro - Convocazione genitori - Voto comportamento - Attività di riflessione sul comportamento manifestato - In caso di reitarazione del comportamento, sospensione da 1 a 3 giorni
18	Violazione del divieto di introduzione e di uso di materiali e oggetti non consentiti	Nota disciplinare sul registro	- Nota disciplinare sul registro - Convocazione genitori - Voto comportamento - Attività di riflessione sul comportamento manifestato
20	Introduzione di oggetti atti a offendere (coltelli, bastoni, ecc.).	- Convocazione genitori - Sospensione ≤ 15gg - Voto comportamento	- Convocazione genitori - Voto comportamento - Segnalazione autorità competenti - Attività rieducativa - Numero giorni sospensione stabilito in base al principio di gradualità.
21	Oltraggio e vilipendio dei simboli dello Stato, della Repubblica e delle sue istituzioni Oltraggio e vilipendio a etnie, religioni e comportamenti razzisti, xenofobi, sessisti e omofobi	- Convocazione genitori - Voto comportamento	- Convocazione genitori - Sospensione ≤ 15gg - Voto comportamento - Attività rieducativa
22	Comportamento intimidatorio nei confronti di altri studenti, dei docenti, del personale della scuola	- Convocazione genitori - Voto comportamento	- Convocazione genitori - Sospensione ≤ 15gg - Voto comportamento - Segnalazione autorità competenti, se prevista
23	Furto di oggetti e materiale dell'istituto, dei compagni e dei docenti	- Nota disciplinare sul registro - Voto comportamento - Ripristino del danno (per materiale dell'istituto)	- Convocazione genitori - Sospensione ≤ 15gg - Voto comportamento - Ripristino del danno (per materiale dell'istituto) - Segnalazione autorità competenti, se prevista
24	Comportamento scorretto nel corso di visite, viaggi o attività esterne	- Nota disciplinare sul registro - Convocazione genitori - Voto comportamento	- Convocazione genitori - Nota disciplinare sul registro - Voto comportamento - Rientro anticipato dall'uscita a carico della famiglia.

MACRO AREA INFRAZIONE: MANCATO RISPETTO DEI REGOLAMENTI			
	DESCRIZIONE INFRAZIONE	SANZIONE	SANZIONE IN CASO DI RECIDIVITÀ
26	Violazione delle disposizioni di sicurezza	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro - Voto comportamento - Attività di riflessione sul comportamento manifestato
27	Uso di telefono cellulare o di altri strumenti elettronici se non autorizzati	Confronta Allegato "Integrazione del Regolamento di Istituto relativo all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici"	Confronta Allegato "Integrazione del Regolamento di Istituto relativo all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici"
28	Violazione della privacy nell'uso fotografico con cellulari o con riprese audio/video	Confronta Allegato "Integrazione del Regolamento di Istituto relativo all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici"	Confronta Allegato "Integrazione del Regolamento di Istituto relativo all'uso dei telefoni cellulari e dispositivi elettronici"
29	Violazione del divieto di fumo, comprese le sigarette elettroniche	- Richiamo verbale - Nota disciplinare sul registro - Applicazione sanzione pecuniaria prevista dalla legge	- Nota disciplinare sul registro - Convocazione genitori - Sospensione da 1 a 3 giorni - Voto comportamento - Applicazione sanzione pecuniaria prevista dalla legge
30	Mancata osservanza delle norme che regolamentano l'uso di attrezzature scolastiche e laboratori	Richiamo verbale	- Nota disciplinare sul registro - Voto comportamento

Art.11 - Disposizioni Finali

Della sua osservanza si rende responsabile tutto il personale scolastico in servizio, oltre agli studenti e alle loro famiglie.

Aggiornamenti e revisioni al Regolamento possono essere proposti al Consiglio di Istituto da parte degli Organi Collegiali Competenti.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito dell'Istituto <https://www.icannaantonini.edu.it/>

**INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
RELATIVO ALL'USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI ELETTRONICI**

Delibera del Consiglio di Istituto del

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Visto	il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235;
Premesso	che lo "Statuto degli studenti e delle studentesse", accoglie e sviluppa le indicazioni della "Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo" (1989, ratificata nel nostro ordinamento con la Legge n. 176 del 27.05.1991);
Premesso	che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998);
Vista	la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008;
Vista	la legge 30.10.2008, n. 169;
Vista	la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali",
Visto	il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
Visto	il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";
Vista	la legge 241/90 e successive modificazioni;
Vista	la legge L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo";
Visto	il Codice della Privacy con relative modifiche ed integrazioni;
Vista	la nota n. 107190 del MIM;
Vista	la nota n.6274 del MIM 11-07-2024;
Considerato	che è necessario aggiornare il Regolamento di Istituto integrandolo con il Regolamento sull'uso dei telefoni cellulari e dei dispositivi mobili nella scuola;

Adotta

il seguente Regolamento sull'uso dei cellulari a scuola e dei dispositivi mobili nella scuola.

PREMESSA

Il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono, a diverso livello, di integrare le Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione nelle aule scolastiche, promuovendone l'utilizzo quali "catalizzatori di innovazione" verso nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, nuovi prodotti e strumenti a supporto dell'insegnamento di qualità. Oggi lo sviluppo tecnologico e la diffusione di LIM, Schermi Interattivi, device mobili e fissi stanno portando a una didattica che privilegia la classe e la didattica disciplinare assistita dalle tecnologie. Nel nostro Istituto è in atto una seria riflessione sul ruolo delle nuove tecnologie e dei nuovi media nella didattica, intesi sia come strumento di apprendimento sia come oggetto di studio per stimolare un approccio consapevole e creativo all'utilizzo da parte degli studenti.

Secondo quanto previsto nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), questo Istituto intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
- utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy;
- promuovere un'adeguata complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico- motorie degli studenti;

Affinché ciò sia possibile, è opportuno elaborare uno specifico Regolamento interno d'Istituto, in cui si definiscano in modo dettagliato le regole per l'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie informatiche per la didattica e per l'accesso alla Rete Internet, allo scopo di preservare gli studenti dai rischi della mancata sicurezza informatica interna ed esterna e finalizzarne l'uso esclusivamente a scopi didattici.

Pertanto, come già previsto nel Regolamento d'Istituto, durante il periodo di permanenza a scuola, è vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (smartwatch, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera, etc..) durante tutte le attività curriculari ed extracurriculari e in ogni ambiente della Scuola.

Il divieto risponde innanzitutto ad una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo di tali dispositivi è elemento di distrazione, arreca disturbo ai compagni, rappresenta una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente e del gruppo classe, ma soprattutto l'uso improprio degli stessi può configurarsi come lesivo della privacy individuale sia degli alunni che del personale scolastico.

Inoltre, a seguito della Nota ministeriale dell'11/07/2024, ove vengono illustrate considerazioni in merito alla correlazione tra uso del cellulare e livello di apprendimento degli alunni, l'utilizzo dello stesso in classe è severamente vietato anche a fini educativi e didattici.

Potranno, invece, essere utilizzati, per fini didattici, altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare sanzionabile, attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo la logica educativa propria della scuola, a favorire un comportamento corretto e civile.

Le sanzioni disciplinari sono applicabili secondo un criterio di gradualità, come da tabella allegata al presente Regolamento.

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sulle tematiche riguardanti l'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Si auspica che le famiglie possano condividere con i propri figli i principi ispiratori del presente Regolamento e fare in modo che gli studenti vi si adeguino con la consapevolezza di contribuire ad alimentare un clima di rispetto e di collaborazione all'interno della scuola.

Il divieto è così regolamentato:

Art. 1

In conformità alle Linee di indirizzo emanate dal MIUR (Direttiva n. 30 del 15.03.2007), alla Nota ministeriale 19 dicembre 2022, alla Nota ministeriale dell'11/07/2024 è assolutamente vietato a tutti, come già previsto dalla C.M. n. 362 del 25/08/1998, l'utilizzo dei vari dispositivi elettronici da parte degli alunni, durante le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso l'intervallo). I predetti dispositivi digitali devono essere spenti e opportunamente custoditi; non possono essere tenuti sul banco né tra le mani.

L'eventuale possesso ed utilizzo personale dei suddetti dispositivi a scuola, è disciplinato nel presente Regolamento.

Art. 2

In riferimento alla succitata normativa, si fa divieto agli studenti di utilizzare, all'interno della scuola, fotocamere, videocamere o registratori vocali inseriti all'interno di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici.

Il trattamento improprio di dati personali acquisiti mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici viola il diritto alla protezione dei dati stessi.

A maggior ragione è vietata la diffusione o la comunicazione sistematica delle immagini, dei suoni e dei filmati acquisiti con i suddetti mezzi all'interno della scuola. Le violazioni di tali regole si configurano come infrazioni disciplinari sanzionabili.

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all'interno della scuola e nelle sue pertinenze, nonché il loro utilizzo e divulgazione a terzi senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano, ai sensi della normativa vigente, come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge, oltre ad essere sanzionate con il presente Regolamento.

Art. 3

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo al Dirigente Scolastico e avranno una ricaduta anche sulla valutazione del comportamento.

Art. 4

Premesso che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente identificate dall'Unione Europea e che le attività innovative e collaborative che prevedono l'utilizzo di tali dispositivi hanno una importante funzione sullo sviluppo delle competenze digitali degli/delle alunni/e nonché sull'acquisizione di un uso consapevole e responsabile delle tecnologie, nel corso delle lezioni l'uso di tablet e PC è consentito solo e unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dal docente.

Art. 5

Il divieto di utilizzare il cellulare è rivolto anche al personale docente e non docente della scuola, inteso come utilizzo per scopi personali. Al personale che non osserva la disposizione verrà inviata comunicazione di richiamo scritto.

E' consentito l'utilizzo del cellulare unicamente ai docenti con incarichi formalizzati per comunicazioni e in generale per l'espletamento delle loro funzioni.

Art. 6

L'acquisizione di immagini, suoni e filmati da parte del personale della scuola deve avvenire esclusivamente per finalità istituzionali e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di privacy.

Art. 7

La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti improprio e /o dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli alunni e di tutto il personale scolastico.

Art. 8

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa (evitando ad esempio di inviare messaggi o di effettuare chiamate verso i telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico).

Art. 9

Gli studenti sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola e custoditi nello zaino. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione. Le contravvenzioni alle prescrizioni e divieti di cui al presente articolo sono sanzionate secondo il presente Regolamento d'Istituto.

Art. 10

Durante le uscite didattiche, visite e viaggi d'istruzione, che rappresentano esperienze strettamente connesse all'attività didattica, l'uso dei dispositivi elettronici sarà direttamente regolamentato dai docenti accompagnatori, sempre nel rispetto dei principi e criteri contenuti nel presente Regolamento e condivisi all'interno della comunità scolastica.

Art. 11

Si ribadisce l'invito, per i genitori, a non consentire ai propri figli di portare a scuola il telefono cellulare, smartwatch e/o altri dispositivi elettronici.

Il possesso e l'utilizzo improprio verrà sanzionato con ammonizione sul Registro di classe e con eventuali altre azioni da concordare con le famiglie interessate.

Art. 12

La scuola declina ogni responsabilità in caso di eventuale furto, smarrimento e/o danneggiamento di telefoni e/o dispositivi elettronici personali.

TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI		
INFRAZIONE	FREQUENZA	PROVVEDIMENTO
L'alunno non ha il cellulare spento (riceve chiamata/notifica di messaggio).	1 ^a volta	Nota sul registro di classe.
	Uso reiterato	Convocazione della famiglia.
L'alunno usa dispositivi elettronici durante una verifica scritta		- Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa. - Nota sul registro di classe e convocazione della famiglia. - Incidenza sul voto di comportamento
L'alunno utilizza il dispositivo per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, navigazione su internet, ecc...)	1 ^a volta	- Nota sul registro di classe - Incidenza sul voto di comportamento
	Uso reiterato	- Nota sul registro di classe - Convocazione della famiglia. - Sospensione dalle lezioni di 1 giorno con o senza frequenza. - Incidenza sul voto di comportamento
L'alunno usa il cellulare durante l'attività didattica per effettuare video o foto in modo non autorizzato.	1 ^a volta	- Nota sul registro di classe. - Convocazione della famiglia. - Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 giorni con o senza frequenza - Incidenza sul voto di comportamento
	Uso reiterato	- Nota sul registro di classe. - Convocazione della famiglia. - Sospensione dalle lezioni da 3 a 5 giorni con o senza frequenza / Sospensione da altre attività didattiche - Incidenza sul voto di comportamento - Eventuale segnalazione alle autorità competenti.
Pubblicazione sui Social di video o foto realizzati all'interno dei locali scolastici		- Nota sul registro di classe. - Convocazione della famiglia. - Incidenza sul voto di comportamento - Sospensione dalle lezioni per uno o più giorni a seconda della gravità - Non partecipazione alle uscite e visite guidate - Eventuale segnalazione alle autorità competenti. N.B. <u>La riproduzione e la divulgazione di immagini e/o video, anche in ambito extrascolastico, senza l'autorizzazione dei soggetti ripresi può far incorrere in denunce penali nei confronti dei genitori o di chi ne fa le veci in quanto titolari di responsabilità educativa esclusiva.</u>

Ogni qualvolta il docente appura l'uso del cellulare nei casi sopra descritti, invita immediatamente l'alunno a spegnere il dispositivo e a riporlo spento nello zaino.

I comportamenti scorretti vanno appurati con certezza dai docenti e i provvedimenti di cui alla precedente tabella vanno irrogati con tempestività secondo la normativa.